



**SONO ENTRATE IN  
SPECIALIZZAZIONE**

**E ADESSO?**

**CONTROGUIDA  
DELLE  
SPECIALIZZANDE**

**CHI  
SI  
CURA  
DI  
TE?**



## Cos'è Chi Si Cura di te?

Art.2 dello Statuto di Chi Si Cura di te?: “Chi si Cura di Te” ha l’obiettivo di dar voce e promuovere i diritti dei giovani professionisti e delle giovani professioniste della salute, mantenendo un approccio generale e di sistema, che mira al miglioramento del Servizio Sanitario e della formazione medica e alla tutela del diritto alla salute. L’associazione ha altresì l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza tutta promuovendo una corretta informazione e il dibattito pubblico sui temi della salute.

L’associazione “Chi si cura di te” nasce ufficialmente nel 2018, da un gruppo di giovani medici riuniti dalla volontà di impegnarsi per la difesa dei diritti dei medici in formazione, dei camici grigi, dei medici precari e, più in generale di tutti i professionisti della salute che vivono in condizioni di insicurezza e precarietà.

Svolgiamo attività di inchiesta sul lavoro dei camici grigi, dei corsisti di medicina generale, dei medici specializzandi. Organizziamo momenti di formazione e di confronto fra colleghe e colleghi, in cui condividere idee, opinioni e dar vita a proposte condivise di cambiamento. Infine, portiamo avanti campagne e mobilitazioni per dar voce alle nostre proposte.

Obiettivo ultimo delle nostre azioni come associazione è la difesa del SSN pubblico ed il suo miglioramento. Siamo infatti convinti che migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori della salute significhi favorire l’accesso e migliorare la qualità delle cure per tutta la popolazione.

Per un SSN che sia davvero motore di benessere collettivo e garante del dettame costituzionale che definisce la salute “diritto fondamentale” in quanto condizione imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti. Costruire una società più giusta è possibile e passa anche attraverso la tutela della salute di tutte e tutti.

Siamo anche convinti del fatto che il cambiamento e la difesa dei diritti partano dalle azioni di ciascuno di noi, dal modo in cui, ogni singolo specializzando, si pone di fronte alle ingiustizie a cui assiste o che vive in prima persona nella propria scuola. Il nostro inquadramento, ibrido tra quello di uno studente e quello di un lavoratore, ci rende estremamente vulnerabili. Troppo spesso siamo chiamati a prestare assistenza come lavoratori, ma siamo trattati come studenti quando si tratta di decidere del nostro lavoro.

Conoscere il nostro inquadramento, i nostri diritti e gli strumenti che li tutelano è, quindi, indispensabile.

La Controguida nasce con questo obiettivo: fornire ad ogni medico in formazione specialistica gli strumenti necessari per poter difendere se stesso e gli altri.

## Sono entrata in specializzazione: e adesso?!

Arriviamo al dunque, quello che vorresti sapere. Lasciati fare, da tutti noi di *Chi si cura di te?*, i complimenti! Stai per iniziare un nuovo entusiasmante percorso, ma immaginiamo siano già molti i dubbi e i quesiti che ti stai ponendo: "avrò diritto a ferie, malattie, infortuni?", "cosa significa gestione separata INPS?", "devo aprire un'assicurazione per rischio professionale", "quali sono i miei diritti e i miei doveri?"...

Questa controguida ha l'obiettivo di darti una mano per orientarti nel mondo della tua scuola di specializzazione.

Cliccando qui <https://docs.google.com/document/d/1NAne4eHmAXMejuCCHV-NN-muEaCth38d4Lm-sH9cSmw/edit>, puoi rimanere aggiornato su tutte le novità utili per destreggiarsi nel mondo delle scuole di specializzazione: è una sorta di appendice alla controguida, in continuo aggiornamento!

Vuoi rimanere aggiornato o partecipare alle nostre attività?

Aderisci a *Chi si cura di te!*

Compila il modulo a questo link: <https://forms.gle/QhjktRyfJcwc5Cn9>, seguici sul nostro canale telegram <https://t.me/chisicuradite> e scrivici all'indirizzo [info@chisicuradite.it](mailto:info@chisicuradite.it).

## Indice

1. L'inquadramento dei medici in formazione specialistica
2. Retribuzione, tassazione e contribuzione (INPS ed ENPAM)
3. Ferie, malattia, infortunio
4. Assicurazione e RC professionale
5. Compatibilità lavorative e di studio (incluso focus su DL Calabria e Cura Italia)
6. Rappresentanza dei medici in formazione specialistica

## 1. INQUADRAMENTO DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

### Chi è la specializzandə?

Il medico in formazione specialistica è un lavoratore parasubordinato. Il lavoratore parasubordinato è un lavoratore che svolge attività affini al lavoratore subordinato ma che è iscritto all'Università e svolge servizio lavorativo presso un'azienda ospedaliera pur non essendo dipendente. Si tratta di una figura esclusiva del medico specializzando.

La normativa cardine che regola il lavoro e la formazione del medico specializzando è il D.Lgs 368/99. Il medico in formazione specialistica stipula un contratto di formazione-lavoro con l'università e con la regione.

Nel decreto è chiaramente esplicitato che il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle competenze professionali inerenti al titolo di specialista, mediante:

- la frequenza programmata delle attività didattiche formali
- lo svolgimento delle attività assistenziali

Quindi tutte le attività che il medico specializzando compie sono dunque affini all'ambito specialistico del suddetto e con finalità formativa.

### Quanto lavora la specializzandə?

La specializzandə lavora a tempo pieno, è quindi previsto un monte ore settimanale di 38 ore (come ogni lavoratore del SSN a tempo pieno) di cui 4 dedicate ad attività didattica. Il monte ore massimo settimanale è definito dalla direttiva Europea 2003/88/CE e non può superare le 48 ore settimanali.

La stessa direttiva europea definisce anche che ci sono delle ore di riposo da rispettare:

- Periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore
- Periodo di riposo minimo settimanale di 24 ore consecutive per ogni settimana

### Tutela della specializzandə: ARTICOLO 38 del D.Lgs 368/99

L' art. 38 del D.Lgs 368/99 regola l'attività formativa della specializzandə che essendo un medico in formazione è tutelato in termini di autonomia e responsabilità legale.

Ogni attività formativa e assistenziale che la specializzandə svolge deve essere svolta sotto la guida di tutor designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tutor deve essere uno degli strutturati o degli universitari abilitati all'attività di tutoraggio dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 38 specifica che tutte le attività svolte dallo specializzando dovrebbero essere guidate e assistite dal tutor. Inoltre, anche i gradi di autonomia devono essere decisi in accordo con il tutor secondo quanto stabilito dalla scuola di specializzazione, dall'università e dall'azienda. La graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, non è sufficiente la direttiva di uno strutturato non abilitato all'attività di tutor.

L'autonomia dello specializzando nell'esecuzione delle attività assistenziali, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute. Pertanto, se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (ciò non vale per le urgenze in cui secondo il codice deontologico "Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza").

Per quanto concerne le guardie, vi è una notevole variabilità tra scuole ma lo specializzando non dovrebbe trovarsi da solo ad effettuare i turni di guardia. Secondo regolamento, sarebbe necessaria la presenza di uno specialista della materia. L'articolo 38 comma cita: "In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo". Questo punto è però soggetto a molteplici interpretazioni che determinano tale variabilità tra le scuole di formazione specialistica.

### **Lo specializzando è tenuto a firmare?**

Lo specializzando come medico può firmare e condividendo quanto scritto se ne assume la responsabilità.

Alcune prestazioni specialistiche però non possono essere firmate unicamente dallo specializzando pertanto è consigliabile apporre accanto alla firma la dicitura "*medico in formazione specialistica*".

### **Cosa fa lo specializzando?**

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola determina inoltre il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che i medici in formazione devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

A inizio anno viene definito un programma approvato dalla scuola, in seguito, tutte le attività svolte andrebbero certificate e firmate dal responsabile dell'unità presso cui si presta l'attività su un apposito libretto personale di formazione.

Il programma di formazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

In caso di situazioni che violino l'articolo 38 o vengano meno alle direttive ministeriali per l'accREDITAMENTO delle scuole, l'associazione è a disposizione per fornire supporto.

## 2. RETRIBUZIONE, TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE

### Specializzandə e previdenza

La specializzandə è soggetta a contribuzione ENPAM tramite la quota A (annuale), calcolata in base all'età del contribuente, e a contribuzione INPS. Per quanto riguarda l'INPS, l'università versa il 16% dell'importo lordo della borsa di specializzazione, mentre l'8% viene versato nell'istituto della gestione separata. Non preoccupatevi di dover fare voi direttamente dei versamenti, perché in realtà sarà l'università a trattenere a monte tutti i contributi dovuti e a versarli.

### Dunque, che cos'è la gestione separata?

È un tipo di contribuzione INPS destinata a liberi professionisti senza una cassa specifica (quindi non il caso dei medici) e alle forme di lavoro PARASUBORDINATO. Le borse di studio, compresa quella di specializzazione, rientrano in questa fattispecie.

La borsa di specializzazione, inoltre, è esente IRPEF, e dunque non va a contribuire alla determinazione del reddito.

### Dove vanno a finire questi anni versati in gestione separata?

Essi possono essere riuniti con i versamenti effettuati in altre casse tramite gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione.

Dal 2007, infatti, sono necessari TRE anni di contributi perché questi ultimi possano essere ricongiunti o totalizzati, e non più sei; inoltre, dal 2012, possono essere presi in considerazione tutti i periodi di contribuzione, a prescindere dalla durata.

### Ricongiunzione e totalizzazione

Ricongiunzione e totalizzazione hanno ciascuna vantaggi e svantaggi: la ricongiunzione è più onerosa, ma permette di avere una pensione più alta; la totalizzazione, invece, non è costosa ma si basa su un sistema contributivo e quindi può determinare una pensione più bassa.

In ogni caso, la cosa più importante è procedere alla ricongiunzione o alla totalizzazione PRIMA di andare in pensione, altrimenti i contributi non riscattati non possono essere recuperati.

**Retribuzione**

La retribuzione è costituita da una quota fissa (che quindi è la medesima per tutti il periodo nel quale si percepisce la borsa) e da una quota variabile, che aumenta durante l'ultimo biennio, o triennio per le scuole a durata quinquennale, e può non essere erogata per brevi periodi in casi particolari (si veda il capitolo 3. FERIE, MALATTIA, INFORTUNIO DEL MEDICO IN FORMAZIONE).

La quota fissa ammonta a 1630,71 euro/mese, mentre la quota variabile è di 165,26 euro/mese nel primo biennio e di 237,08 euro/mese per i successivi anni.

La somma di quota fissa e quota variabile determina l'imponibile.

Sulla base dell'imponibile l'Università calcola il 16% e l'8% (si veda paragrafo precedente Specializzandæ e previdenza). Mentre l'8% è trattenuto dalla nostra busta paga (riceverete infatti sul vostro conto il 92% dell'imponibile), il 16% è di competenza del datore di lavoro (l'Università).

Concludendo, riceverete sul vostro conto 1650 euro nel primo biennio e quasi 1720 euro successivamente, salvo sospensioni della quota variabile che vediamo nel capitolo successivo.

## 3.FERIE, MALATTIA, INFORTUNIO DEL MEDICO IN FORMAZIONE

### La specializzandə ha diritto alle ferie?

Quelle che sono comunemente chiamate “ferie” in realtà costituiscono “*giorni di assenza giustificati*”, in quanto il medico in formazione specialistica è inquadrato come studente e non come lavoratore. Il D. Lgs 368/99 prevede la possibilità per il medico specializzando di assentarsi per motivi personali per un massimo di 30 giorni per ogni anno accademico.

Per poter chiedere “ferie”, il medico specializzando deve unicamente chiedere l’autorizzazione ad assentarsi, senza dare spiegazioni sul motivo dell’assenza. Tale autorizzazione non è necessaria in caso di “forza maggiore”, (ad es. incidente automobilistico, eventi straordinari che non hanno consentito di comunicare per tempo l’assenza, ecc.).

Tali assenze, se non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano l’interruzione della formazione, e non comportano la sospensione del trattamento economico che rimane quindi invariato.

Le prolungate assenze ingiustificate, secondo l’art. 37, comma 5 del D. Lgs. 368/99 lett. c), prevedono la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica. A fronte di ciò, è possibile che i singoli regolamenti delle scuole di specializzazione prevedano un numero massimo di assenze non giustificate (ossia non autorizzate) per poi procedere alla risoluzione del contratto.

### E la Malattia?

Il trattamento in caso di malattia si differenzia a seconda della durata del periodo:

#### Periodo minore di 40 giorni:

Per quanto riguarda le assenze per malattia inferiori ai 40 giorni, tali assenze seguono la normativa prevista per gli impedimenti temporanei, prevedendosi la piena giustificazione dell’assenza. Su questo punto, una nota del MIUR afferma che mai le assenze per malattia possono essere considerate come “ferie”.

In particolare, la nota del MIUR specifica che “gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 ell’art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati ex se” (<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1790946.pdf>)

Inoltre, le assenze per malattia inferiori ai 40 giorni non sospendono la formazione e, pertanto, nemmeno il trattamento economico nelle sue due parti: fissa e variabile.

Il MIUR, comunque, specifica che sono i Consigli delle singole Scuole di Specializzazione a valutare, caso per caso, il raggiungimento o meno degli obiettivi formativi (tenendo sempre conto della eventuale possibilità di recuperare anche le assenze per malattia inferiori a 40 giorni).

#### Periodo maggiore di 40 giorni:

Il D. Lgs 368/99 all'art. 40, comma tre, prevede che se le assenze superano 40 giorni e sono motivate da malattia, gravidanza e servizio militare, non sono causa di interruzione ma di sospensione. Durante il periodo di sospensione, viene comunque corrisposta la retribuzione ma solamente nella parte fissa, esclusa dunque quella variabile. Tale periodo, inoltre, deve essere recuperato interamente e non può superare i 12 mesi, pena la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Per capire quindi a quanto ammonta lo stipendio lordo dobbiamo rifarci al Decreto del 7 Marzo 2007, che all'art. 2 determina la parte fissa lorda annua in 22700€ e all'art. 3 definisce la parte variabile pari a 2300€ per ciascuno dei primi due anni e a 3300€ per ciascuno degli altri anni.

#### **Genitorialità**

La gravidanza rientra nel discorso delle assenze che superano i 40 giorni (vedi sopra) ed è regolamentata dal D. Lgs 368/99.

La legge prevede che la donna possa sospendere l'attività lavorativa per maternità per cinque mesi. Questi mesi possono essere distribuiti con la formula "2 + 3", quindi due mesi prima della data presunta del parto e i tre mesi successivi, oppure nella formula "1+4", quindi un mese prima e quattro dopo.

Questa seconda modalità (1+4) deve essere sostenuta da un certificato del ginecologo che attesti che lo stato di salute di madre e nascituro siano adeguati a sostenere l'attività lavorativa un mese in più (cioè che sia possibile lavorare fino all'ottavo mese anziché fino al settimo).

In corso di specializzazione questo congedo di maternità (cinque mesi) prevede una lieve riduzione dello stipendio. Questo significa che verrà corrisposta solo la quota fissa dello stipendio, e non quella variabile. Per verificare quanto ammonti la parte fissa, basta esaminare un cedolino, dove si trovano distinte la quota fissa e la quota variabile.

Al rientro dalla maternità, qualora usufruiste anche della riduzione di orario per l'allattamento (fino al compimento dell'anno del neonato), vi verrà corrisposta anche una percentuale della quota variabile. Se si volesse passare qualche mese in più in maternità, si può usufruire del congedo parentale.

Il congedo parentale consente di allungare questo tempo di ulteriori sei mesi. Bisogna tenere a mente però una cosa molto importante: il tempo massimo in cui ci si può allontanare dal percorso formativo è dodici mesi. Se si supera questa soglia la borsa (e quindi lo stipendio) viene sospesa. La richiesta di questo congedo parentale deve essere inoltrata all'Ufficio Scuole di Specializzazione Mediche con un preavviso non inferiore a cinque giorni.

Sebbene non sia specificato nelle regole delle scuole di specialità, la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5 prevede che "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso."

In questo caso infatti la specializzanda viene equiparato al lavoratore poiché secondo il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è contenuta nel comma 1 lettera a) dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo la definizione secondo cui il lavoratore è la:

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Naturalmente, tutto il periodo del congedo (che abbiamo visto essere almeno di cinque mesi) andrà recuperato a fine percorso. Quindi se la fine della specializzazione era prevista ad esempio a luglio, si sposterà a dicembre.

### **E se le gravidanze fossero due?**

Si effettuerà la sospensione della borsa, con successivo recupero, ma con il sostegno economico previsto dal nostro ente di previdenza. Se i mesi utilizzati dalla prima gravidanza non consentissero di avere altri cinque mesi (quelli obbligatori) stipendiati interviene l'ENPAM. Il nostro ente previdenziale garantisce un'indennità economica che andrà a coprire i cinque mesi previsti.

(<https://www.enpam.it/comefareper/genitorialita/maternita#requisiti>).

## 4.ASSICURAZIONE E RC PROFESSIONALE

Il nostro contratto di formazione specialistica ci copre per la responsabilità civile cioè la colpa lieve.

Alla luce delle ultime norme della legge Gelli è dovere dell'azienda sanitaria, che è obbligata, a coprirci riguardo questa responsabilità.

«L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.» (Art. 6, comma 4, Contratto di formazione specialistica).

Non è necessario dunque stipulare una polizza assicurativa per la colpa lieve per esercitare l'attività da specializzando. Invece, è obbligatorio stipulare una polizza per colpa grave a carico dello specializzando (Legge Gelli).

La colpa grave assicura verso quei danni che derivano da imprudenza ed imperizia.

Ovviamente, se si lavora fuori specializzazione (vedi dopo) è necessaria anche una propria RC.

### Assicurazione Professionale

Le caratteristiche di una buona assicurazione

- Retroattività decennale;
- Ultrattività decennale;
- Massimale adeguato (almeno 1-2 mln€);
- Franchigia e scoperto (il più basso possibile);
- Attenzione alle esclusioni (es. manovre invasive per specializzandi di chirurgia);
- Esistono formule dedicate per i medici in formazione specialistica (colpa grave).

#### Retroattività:

Perché il danneggiato ha 10 anni di tempo per fare causa all'azienda sanitaria o al medico.

Chiaramente in caso di inizio della professione la retroattività non è rilevante ma lo sarà in seguito con il rinnovo dell'assicurazione.

#### Ultrattività:

Riguarda la cessazione di attività. Il pensionato infatti può ricevere denunce nei dieci anni successivi e quindi deve essere tutelato anche al termine dell'attività.

Questa caratteristica pro-futuro al momento non ci riguarda ma è bene conoscerla.

Massimale adeguato:

Il massimale non ha un valore determinato, ovviamente maggiore è il massimale meglio è, ma massimali molto alti richiedono premi assicurativi elevati.

In generale un massimale sotto il milione di euro è poco prudente ma da specializzandi non si è mai completamente responsabili dell'atto medico (perché come visto prima si tratta di attività "tutorate") pertanto, un massimale tra 1-2 mln di euro è adeguato.

Franchigia:

La franchigia è una cifra sotto la quale l'assicurazione non copre.

Ad esempio: se la mia assicurazione ha una franchigia di 5000 euro se il paziente o l'azienda si rivale su di me chiedendo 4999 euro la mia assicurazione non entra in gioco e quindi sono personalmente responsabile del versamento. Se la richiesta è di 5001 euro invece paga tutto l'assicurazione.

Scoperto:

Lo "scoperto" è una franchigia percentuale.

Ad esempio: se la mia assicurazione ha uno scoperto del 5% se il paziente o l'azienda si rivale su di me chiedendo 1000 euro sono personalmente responsabile del versamento del 5% dei 1000 euro e il resto è a carico dell'assicurazione.

Quindi, è preferibile scegliere un'assicurazione senza scoperto (mentre la franchigia è sempre presente nelle polizze assicurative).

**Attenzione alle esclusioni**

Diverse assicurazioni mediche hanno alcune aree che non risultano coperte, tipicamente non sono coperte procedure invasive e atti chirurgici. Dunque è necessario informarsi in merito alla propria condizione. Spesso alcune società scientifiche della branca specialistica di riferimento propongono assicurazioni che sanno essere idonee alla branca scelta.

## 5. COMPATIBILITÀ LAVORATIVE E DI STUDIO

Qualsiasi attività libero-professionale è incompatibile

È specificato nel contratto di formazione specialistica che qualsiasi attività libero professionale è incompatibile con la borsa di specializzazione. L'unica eccezione sono le attività che rientrano nell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN).

Questi incarichi autorizzati secondo l'ACN per la medicina territoriale sono:

- Sostituzione di continuità assistenziale (CA) ovvero l'Ex-Guardia Medica;
- Guardia medica turistica;
- Sostituzione di medici di medicina generale (MMG);
- Sostituzione di pediatri di libera scelta (PLS);
- USCA.

Ma tali attività non devono coincidere o interferire con le attività formative.

Un'altra postilla è:

«È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.» (Art. 5, comma 3, Contratto di formazione specialistica); ciò significa che è possibile fare intramoenia per una specializzanda che abbia già il titolo di specializzazione di un'altra branca. Si tratta di un punto estremamente fumoso che riguarda una quota minoritaria di persone ma potrebbe interessarti.

### Modalità di retribuzione delle attività consentite

La CA è corrisposta mediante cedolino e bonifico (la tassazione sul reddito viene fatta dall'ASL secondo il regime fiscale di appartenenza).

Le sostituzioni di MMG/PLS devono essere fatturate: la partita IVA non deve necessariamente essere chiusa in specializzazione, e può essere utilizzata per le attività consentite dal contratto di formazione specialistica (vedi sopra).

Per la CA viene automaticamente detratta la quota ENPAM.

Per le sostituzioni di MMG/PLS il fatturato totale dell'anno solare deve essere dichiarato all'ENPAM tramite modello D: l'ENPAM calcolerà l'importo dovuto per i contributi di libera professione (quota B) al netto di quanto già coperto da quota A. Quest'anno il consiglio direttivo dell'ENPAM ha fissato un'aliquota per la quota B per gli specializzandi pari al 18.5%.

**Transizione al mondo del lavoro**

Dal 2019 è possibile partecipare ai concorsi pubblici a partire dal III anno di corso, indipendentemente dalla durata complessiva del corso di specializzazione (4-5 anni) tale partecipazione al concorso non è stata meglio definita fino all'emanazione del DL Calabria.

**DL CALABRIA**

Il DL Calabria è una norma che consente agli specializzandi degli ultimi due anni di corso (dal III/IV a seconda della durata del corso di specializzazione) di essere assunti a tempo determinato a part-time, per massimo 12 mesi all'interno di strutture della rete formativa. Ossia, gli specializzandi che partecipano o hanno partecipato ai concorsi precedentemente una volta che le aziende sanitarie hanno esaurito tutti gli specialisti che erano idonei nella graduatoria possono assumere gli specializzandi a part-time se tali aziende sono comprese nella rete formativa della specializzazione di cui questi medici fanno parte.

I tutor devono dichiarare il livello di autonomia della specializzanda per determinare quali attività può svolgere individualmente e quali invece richiedono la presenza di un supervisore. Al conseguimento del titolo di specialista, la legge consente il passaggio di ruolo e quindi l'assunzione a tempo indeterminato.

## 6. RAPPRESENTANZA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Per il particolare inquadramento contrattuale dei medici in formazione specialistica, essi non godono di una rappresentanza sindacale presso le aziende dove prestano servizio: gli specializzandi non sono infatti lavoratori subordinati delle aziende ospedaliere o le aziende sanitarie, ma sono lavoratori parasubordinati che fanno capo alle Università e sono le Università a firmare le convenzioni con le aziende presso le quali gli specializzandi prestano servizio.

Visto l'attuale inquadramento, dobbiamo quindi prevalentemente guardare alle Università per trovare la possibilità di essere rappresentativi per portare avanti le istanze dei medici in formazione specialistica.

### Atenei

I diversi Atenei hanno sottoscritto regolamenti diversi riguardo alla rappresentanza degli specializzandi, per cui non possiamo fare un ragionamento valevole per tutte le Università: è importante andare a leggere i regolamenti della propria struttura di appartenenza.

Possiamo comunque generalizzare dicendo che i rappresentanti degli specializzandi sono eletti attraverso formali elezioni nel consiglio di scuola (di specializzazione) e nei consigli di dipartimento, meno frequentemente nel senato accademico. Gli specializzandi rappresentanti nel consiglio di scuola si fanno carico di portare le istanze di tutti i e le colleghe di tutti gli anni di corso della stessa specializzazione nello stesso ateneo (es. Ginecologia Milano Statale).

### CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari)

È un organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione e di dottorato. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca:

- sui progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
- sui decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitario, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
- sui criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle università;

Inoltre, elegge nel proprio seno otto rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario Nazionale e può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università.

Il CNSU è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Il CNSU elegge nel proprio seno il Presidente e tre membri che compongono l'Ufficio di Presidenza.

Le ultime elezioni si sono tenute nella primavera del 2019 e il mandato dura 3 anni.

### **Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica**

Il D. Leg.vo 17 agosto 1999, n.368 all' Art. 43 istituisce l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica al fine di:

- determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità;
- determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono;
- effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione;
- definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'unione Europea.

Per quanto riguarda i medici in formazione specialistica, recita sempre l'articolo 43 del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n.368, "l'osservatorio nazionale è composto da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione."

L'osservatorio si è insediato nel 2020, i membri non sono stati eletti, ma nominati.

### **Osservatori Regionali della Formazione Medica Specialistica**

Fanno capo all'osservatorio nazionale, ma con specificità tutte regionali. Solitamente sono comunque presenti specializzandi, ad ora insediati per nomina e non elezione diretta.